



Iren S.p.A.  
www.gruppoiren.it  
irensa@pec.gruppoiren.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00  
Registro Imprese di Reggio Emilia,  
C.F. 07129470014 - RE-281364 (CCIAA RE)

Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

**Sede Legale**  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

**Osservazioni del Gruppo IREN al  
Documento per la consultazione n. 331/2020/R/TLR dell'8 settembre 2020 "Regolazione  
della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento –  
Orientamenti finali"**

**Considerazioni di carattere generale**

Il documento di consultazione 331/2020 illustra gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Nell'esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dall'Autorità nell'intraprendere la regolamentazione del settore, la scrivente Società ritiene opportuno esporre le proprie argomentazioni in merito al Documento per la consultazione in oggetto, con particolare riferimento alle richieste di:

- **rinvio di 6 mesi rispetto alle tempistiche previste** circa l'implementazione della disciplina della misura;
- **esplicitazione** anche in Tabella 1), con riferimento a quanto previsto al § 5.9, **della deroga (prevista dal D. Lgs. 73/2020) sulla frequenza mensile di rilevazione dei dati per gli utenti dotati di contatore teleletto** che prevede che la rilevazione possa venir fatta esclusivamente durante la stagione termica per le utenze che hanno il solo servizio di riscaldamento;
- **scomputo nello standard «Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore»**, e specificamente nel caso di verifica in laboratorio, **dei tempi impiegati dal laboratorio** per la verifica in quanto tali tempi non sono sotto il controllo del gestore (laboratori esterni);
- **indicazione**, con riferimento allo standard «Tempo di sostituzione del misuratore», **in sede di risposta contenente l'esito della verifica, della data massima entro la quale avverrà la sostituzione del misuratore**, dando poi comunicazione preventiva al Cliente del giorno in cui si andranno ad eseguire i lavori.



Iren S.p.A.  
www.gruppoioren.it  
irensa@pec.gruppoioren.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00  
Registro Imprese di Reggio Emilia,  
C.F. 07129470014 - RE-281364 (CCIAA RE)

Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Sede Legale  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

## **Risposte agli spunti di consultazione**

### ***S.1 Si condivide quanto proposto in tema di ambiti di intervento per la regolazione della misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.***

Si condividono in linea generale gli obiettivi dell'intervento di regolazione, in particolare con riferimento alle attività di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, per le quali l'Autorità si limita a precisare i compiti dei diversi soggetti coinvolti, in coerenza con la normativa primaria.

### ***S.2 Si condivide la durata e la road map proposta per il primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.***

Si richiede il rinvio di sei mesi rispetto alle tempistiche previste circa l'implementazione della disciplina della misura (giungendo quindi a gennaio 2022), in modo da lasciare agli operatori la possibilità di completare l'attuazione delle disposizioni della regolazione in vigore e prepararsi alle novità gestionali e procedurali necessarie per l'implementazione della nuova regolazione in materia di misura.

### ***S.3 Si condivide quanto prospettato in tema di misura in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.***

Si condivide la ripartizione delle attività e delle relative responsabilità tra gestore della rete e venditore, simile a quella già utilizzata negli altri settori regolati. Si richiede tuttavia di esplicitare che l'erogazione da parte del venditore di eventuali indennizzi automatici agli utenti inerenti alla verifica dei misuratori avverrà su *input* del gestore della rete.

### ***S.4 Si condividono le definizioni riportate all'art. 1 dello schema di articolato? Si ritiene che vi siano altre definizioni rilevanti da aggiungere a quelle previste? Motivare la risposta.***

Si condividono le definizioni riportate all'art. 1 dello schema di articolato.

### ***S.5 Si condivide quanto prospettato in materia di modalità e frequenza di raccolta dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.***



Iren S.p.A.  
www.gruppoioren.it  
irensipa@pec.gruppoioren.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00  
Registro Imprese di Reggio Emilia,  
C.F. 07129470014 - RE-281364 (CCIAA RE)

Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

**Sede Legale**  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

Con riferimento a quanto previsto al § 5.9 si richiede di esplicitare, anche in Tabella 1), la deroga (prevista anche dal D. Lgs. 73/2020) sulla frequenza mensile di rilevazione dei dati per gli utenti dotati di contatore teleletto che usufruiscono del solo servizio di riscaldamento: si fa infatti presente che al di fuori della stagione di riscaldamento gli apparecchi teleletti vengono spesso spenti dai Clienti che non usufruiscono del servizio di acqua calda sanitaria né del servizio di teleraffrescamento, e che, pertanto, disalimentano tutta la sottostazione; in tali casi, dunque, rilevare il dato sarebbe impossibile oltre che inutile.

Con riferimento al preavviso della data prevista di passaggio del personale incaricato della raccolta della misura, si fa presente che tale prassi è poco applicabile al settore del teleriscaldamento, laddove la lettura avviene su misuratori quasi sempre di proprietà dell'operatore (che deve pertanto poter accedere al locale presso il quale è installato lo strumento di misura) o, nella minor parte dei casi, del Cliente, ma sempre comunque accessibili da parte dell'operatore (sia nel caso di utenze condominiali che nel caso di utenze monofamiliari, ove il contatore è installato di norma sul pianerottolo, all'esterno rispetto all'unità abitativa).

Qualora si ritenga imprescindibile l'introduzione di tale obbligo, si richiede di rendere esplicito che anche la pubblicazione su sito *internet* è inclusa nel novero della scelta del canale di comunicazione da utilizzare per il preavviso della data prevista di passaggio del personale incaricato della raccolta della misura.

***S.6 Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.***

Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore.

***S.7 Si condivide quanto prospettato in materia di stima dei consumi in caso di assenza di letture rilevate o autoletture? Motivare la risposta.***

***S.8 Si condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del misuratore? Motivare la risposta.***

Si richiede di specificare che l'attività di stima dei consumi in caso di assenza di letture rilevate o autoletture rientra nelle responsabilità della società di vendita, mentre l'attività di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del misuratore rientra nelle responsabilità del gestore della rete.



Iren S.p.A.  
www.gruppouren.it  
irensa@pec.gruppouren.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00  
Registro Imprese di Reggio Emilia,  
C.F. 07129470014 - RE-281364 (CCIAA RE)

Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

**Sede Legale**  
Via Nubi di Magellano,30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

***S.9 Si condividono gli orientamenti finali dell'Autorità in merito alle modalità di archiviazione e messa a disposizione delle misure? Motivare la risposta.***

Si condividono gli orientamenti finali dell'Autorità in merito alle modalità di archiviazione e messa a disposizione delle misure, ribadendo però che per le reti acquisite da altri soggetti e non realizzate dall'esercente, la profondità storica dovrà decorrere dalla data di acquisizione della singola rete.

***S.10 Si condividono gli orientamenti finali dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura? Motivare la risposta.***

Nello standard «Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore», e specificamente nel caso di verifica in laboratorio, si rischia una penalizzazione per l'operatore nel caso in cui lo standard venga sfiorato per tempi indipendenti dall'operatore stesso. A tal fine, si richiede di non conteggiare nello standard i tempi impiegati dal laboratorio per la verifica in quanto tali laboratori sono esterni e, dunque, le tempistiche dell'attività di verifica non sono completamente controllabili dall'operatore; si propone di conteggiare, pertanto, i tempi al netto del tempo di verifica in laboratorio.

Si segnala inoltre che (Art.15.2), con riferimento allo standard «Tempo di sostituzione del misuratore», non è possibile stabilire a priori il giorno dell'intervento della sostituzione perché l'effettiva esecuzione dell'intervento dipende dalla disponibilità dei misuratori e pertanto non è possibile fornire informazioni circa la data di sostituzione in sede di risposta contenente l'esito della verifica.

Si propone invece di indicare - in sede di risposta contenente l'esito della verifica - entro che data si intende pervenire alla sostituzione, dando poi comunicazione preventiva al Cliente del giorno esatto in cui si andranno ad eseguire i lavori.

Si segnala infine che occorre esplicitare nell'Articolato quanto previsto dalla nota 6 a pagina 18 del DCO, ovvero che per la data di intervento si intende la data in cui l'esercente effettua il sopralluogo, a seguito di una richiesta di verifica del misuratore.



**Iren S.p.A.**  
www.gruppoioren.it  
irensa@pec.gruppoioren.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00  
Registro Imprese di Reggio Emilia,  
C.F. 07129470014 - RE-281364 (CCIAA RE)

Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

**Sede Legale**  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

***S.11 Si condividono gli orientamenti finali dell'Autorità in merito agli obblighi di registrazione e comunicazione delle informazioni e dei dati sul servizio di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.***

Si condividono gli orientamenti finali dell'Autorità in merito agli obblighi di registrazione e comunicazione delle informazioni e dei dati sul servizio di misura nel settore del telecalore.

Si segnala però che, come già evidenziato in sede di Focus Group, non sempre è possibile documentare le cause di mancato accesso al gruppo di misura (Art.22.2.a). Si propone pertanto che l'impossibilità non sia da "documentare", ma da "dettagliare".